

# **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

## **PROVINCIA DI RAVENNA**



# **Regolamento dell'Interpello in materia di fiscalità comunale**

Approvato con delibera C.C. n. 83 del 16/12/2002

N\regolamenti comunali\interpello2003  
A\disco n. 15

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presentazione dell'istanza
- Art. 3 Competenze del Comune
- Art. 4 Istanza dell'interpello
- Art. 5 Adempimenti del Comune
- Art. 6 Efficacia della risposta fornita dal Comune
- Art. 7 Entrata in vigore

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Castel Bolognese ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Comunque, il Regolamento vale per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

#### **Art. 2 - Presentazione dell'istanza**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare al Comune, per iscritto, istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa riferita a casi concreti e personali.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari).
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 6.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 6.
6. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

#### **Art. 3 - Competenze del Comune**

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Castel Bolognese - Servizio Tributi - nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
2. L'istanza è redatta in carta libera e può essere presentata mediante spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta al Servizio Tributi, il quale, in questo caso, provvederà a rilasciare ricevuta.

#### **Art. 4 - Istanza d'interpello**

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale),
  - b) la circostanziata, analitica e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni del Comune;
  - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere, recapiti di telefax o telematici, e l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare. La mancanza della suddetta soluzione interpretativa, non essendo obbligatoriamente richiesta, non determina la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11 c. 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza; in questo caso l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione. La mancata

regolarizzazione dell'istanza, entro 30 giorni dall'invito, determina l'inammissibilità della medesima.

#### **Art. 5 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3. La risposta può essere fornita anche via telefax o telematicamente.
3. In caso di adempimento, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il Funzionario Responsabile, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Funzionario Responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

#### **Art. 6 - Efficacia della risposta fornita dal Comune**

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune, riferite ad istanze ammissibili e complete dell'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, si intende che il Comune, per il principio del "silenzio-assenso", concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 2 riferite ad istanze ammissibili ma incomplete dell'indicazione della soluzione interpretativa o del comportamento specifico prospettato di cui all'articolo 4, comma 2, il Comune provvede ad emettere gli eventuali atti senza l'irrogazione di sanzioni.
5. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Dalla stessa data è abrogato l'articolo n. 11 del "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 27/1/99.